

CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

1. I criteri di calcolo per le garanzie finanziarie da prestare per gli impianti di gestione rifiuti e per le attività di bonifica dei siti contaminati, sono:

- a) per le operazioni D1, D5, D12 previste nella Parte IV all'Allegato B) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, come previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie: quella per la gestione operativa della discarica e quella per la gestione post-operativa della stessa;
- b) i criteri di calcolo relativi agli importi delle garanzie finanziarie da prestare differiscono a seconda della fase in cui versa la discarica, come indicato nella Tabella A e B:

Tabella A

<p>a) Discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa</p>	<ul style="list-style-type: none">- L'importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di chiusura si ottiene dalla formula: $GFo + (GFo \cdot F)$;
<p>b) Discariche che hanno terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti</p>	<ul style="list-style-type: none">- l'importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica si ottiene dalla formula: $GFpo + (GFpo \cdot F)$;- la garanzia per la gestione post-operativa è valutata con la seguente formula: $GFpo = GPO \cdot n$.

Tabella B

c) Discariche in fase di gestione post-operativa	
Categoria di discarica	Gestione Post operativa
Discarica per inerti	1,00 € x m ³ che calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti pericolosi	30,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto legato in matrice cementizia o resinoide	5,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica

c) le garanzie previste nella Tabella A, lettera b), non possono in ogni caso essere inferiori agli importi calcolati, previsti alla lettera c) nella Tabella B, relativi agli impianti in fase di gestione post operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui l'importo massimo della garanzia da prestare sia quello calcolato con la formula prevista nella lettera c) nella Tabella B, tale importo può essere eventualmente ridotto nella misura del quaranta per cento, se il gestore è in possesso di certificazione ambientale vigente UNI EN ISO14001 o del cinquanta per cento, se in possesso di certificazione ambientale vigente EMAS, purché l'importo ridotto non sia inferiore a quello calcolato con il metodo descritto alla lettera a), della Tabella A;

d) le definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie, sono:

- 1) **GFo**: la garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed è prestata per una somma commisurata ai costi di gestione

operativa e calcolati nel piano finanziario, relativi esclusivamente alle attività per la messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica nonché ai costi di gestione operativa del sito per il tempo necessario alla messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica fino all'approvazione della chiusura da parte dell'ente competente previsto nell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

- 2) **GFpo**: la garanzia per la gestione post-operativa, successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure previste dall'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite, ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa;
- 3) **F=0,03**: il coefficiente pari al tre per cento della garanzia finanziaria, sia operativa che post operativa, a tutela del verificarsi di eventuali imprevisti;
- 4) **GPO**: il costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali relativi alla gestione post-operativa successiva alla chiusura;
- 5) **n**: gli anni di gestione post-operativa successiva alla chiusura uguale a trenta anni.

e) ai fini del computo delle somme da garantire, gli importi calcolati come previsti nella Tabella B, devono essere rivalutati con decorrenza dall'anno 2009 per tutte le discariche, escluse quelle sottoposte a tariffazione regionale.

2. I criteri di calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare, differenziati a seconda delle diverse operazioni di smaltimento e recupero da effettuare, previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento, sono:

a) le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento, D13, D14, D15 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006:

- 1) il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo dell'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/t, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/t, se riguarda rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a euro 30.000,00 in caso di rifiuti pericolosi o a euro 15.000,00 in caso di rifiuti non pericolosi;
- 3) nel caso di rifiuti inerti l'importo della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando

la capacità massima di stoccaggio istantaneo, quantificata in metri cubi, per 1,25 euro/mc;

4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;

5) i medesimi importi calcolati come specificato nei punti precedenti si applicano anche ai rifiuti prodotti, depositati e/o stoccati secondo i singoli quantitativi autorizzati, esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006) effettuate presso il medesimo impianto, in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento al di fuori dell'impianto di trattamento. Sono esclusi da tale computo i rifiuti autoprodotti dall'impianto (non esitanti dalle operazioni di trattamento sui rifiuti) per i quali si applica quanto disposto dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo prima della raccolta;

b) le operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006:

- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tali operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;

c) l'operazione R13, Messa in riserva, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

- 1) il calcolo delle garanzie finanziarie per l'operazione R13 è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/t, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/t, se riguarda rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro, in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00, in caso di rifiuti non pericolosi;
- 3) nel caso di rifiuti inerti, il calcolo della garanzia finanziaria è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 1,25 euro/t;
- 4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;
- 5) i medesimi importi calcolati come specificato nei punti precedenti si applicano anche ai rifiuti, depositati e/o stoccati secondo i singoli quantitativi autorizzati, esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero da R1 a R12 prevista nella

Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006) effettuate presso il medesimo impianto in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento al di fuori dell'impianto di trattamento. Sono esclusi da tale computo i rifiuti autoprodotti dall'impianto (non esitanti dalle operazioni di trattamento sui rifiuti) per i quali si applica quanto disposto dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo prima della raccolta;

d) l'operazione R1 - Recupero energetico - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 20,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t, per i rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 200.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;

e) l'operazione R3 - Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 5,00 euro/t, per i rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;

f) l'operazione R10- Ripristino ambientale - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in metro cubi, per 3,00 euro/mc e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in metro quadrato, per 5,00 euro/mq;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
- 3) nel caso in cui il ripristino ambientale avvenga unicamente attraverso terre e rocce da scavo gli importi sono ridotti del cinquanta per cento. Tale criterio di calcolo si applica anche alle garanzie da prestare eventualmente per singoli lotti funzionali autorizzati in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
- 4) l'importo delle garanzie finanziarie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura mediante il loro spandimento sul suolo, è quantificato moltiplicando l'importo di 20.000,00 euro per ogni ettaro di terreno. La garanzia minima

non è, in ogni caso, inferiore a 20.000,00 euro;

g) le altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;

h) gli impianti di recupero rifiuti inerti per operazioni da R2 a R9, R11 e R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione è quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per 1,25 euro /t;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;

i) i centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore previsti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per tali impianti è quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per 3,00 euro/t e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in metro quadro, per 15,00 euro/mq;

2) all'importo di cui al punto precedente si aggiungono quelli previsti alle precedenti lettere a) e c) relativi al deposito/messa in riserva dei rifiuti;

3) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;

j) gli impianti mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti previsti nell'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006 che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio devono rilasciare una garanzia finanziaria come previsto dalle seguenti Tabelle C, D ed E:

1) per i rifiuti pericolosi:

Tabella C

Per i rifiuti pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 30,00 euro/t
In ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 400.000,00 euro	

2) per i rifiuti non pericolosi:

Tabella D

Per rifiuti non pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t
In ogni caso, la garanzia minima non è inferiore a 200.000,00 euro	

3) per i rifiuti inerti:

Tabella E

Per rifiuti inerti	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 2,00 euro/t
La garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro	

4) la garanzia finanziaria può essere restituita al termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo;

5) gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, che operano all'interno del territorio della Regione Lazio, sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti

da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro;

k) le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV al Titolo I del Capo V del d.lgs. n. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006, è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 10,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 5,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi;

3) nel caso di gestione di rifiuti inerti, la quantificazione delle garanzie finanziarie si determina secondo le previsioni riguardanti gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.